

18 novembre 2010

PIQUADRO

*CORPORATE GOVERNANCE*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18 NOVEMBRE 2010**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE**

## PREMESSA

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. (“**Piquadro**” o la “**Società**” e, unitamente alle società controllanti, controllate e collegate, il “**Gruppo Piquadro**”), nella riunione del 18 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 2391-bis codice civile, del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”), nonché dell’articolo 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società ed è accessibile mediante il seguente *link* [www.piquadro.com](http://www.piquadro.com).

Il Regolamento individua i principi ai quali Piquadro si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da Piquadro e dalle altre società del Gruppo Piquadro.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l’efficacia del Regolamento e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

## 1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento, tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle Operazioni con Parti Correlate o delle definizioni funzionali all’applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato loro attribuito ai sensi del Regolamento CONSOB.

I termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

Ai fini del presente Regolamento, devono intendersi:

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori indipendenti e non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

**Assemblea:** l’assemblea della Società.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società.

**Comitato per la Remunerazione:** il comitato per la remunerazione della Società, avente una composizione conforme alle previsioni del Regolamento CONSOB di volta in volta applicabili.

**Comitato per il Controllo Interno:** il comitato per il controllo interno della Società, avente una composizione conforme alle previsioni del Regolamento CONSOB e del presente Regolamento di volta in volta applicabili.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società.

**CONSOB:** la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

**Direzione:** i dirigenti della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro, responsabili dell’esame, approvazione e/o esecuzione di un’Operazione con Parti Correlate, identificati sulla base dell’organigramma in essere al momento dell’operazione medesima.

**Indici di Rilevanza:** ai fini dell’individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, si applicano i seguenti indici di rilevanza, previsti nell’Allegato 3 del Regolamento CONSOB:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Piquadro rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione):
- (i) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate sono determinate, il controvalore delle stesse è:
    - (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
    - (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione con Parti Correlate, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
    - (3) per le Operazioni con Parti Correlate di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
  - (ii) se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo che disciplina la stessa;
- (b) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale dell'attivo di Piquadro. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate.
- (i) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
  - (ii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
    - (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
    - (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
  - (iii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:
    - (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
    - (2) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- (c) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo di Piquadro. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Piquadro. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

**Operazioni con Parti Correlate:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- (a) le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 4).

**Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'articolo 2.1 (A) del presente Regolamento.

**Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'articolo 2.1 (B) del presente Regolamento.

**Operazioni con Parti Correlate Rilevanti:** le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e/o le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

**Operazioni con Parti Correlate Esigue:** le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, per tali intendendosi quelle il cui valore sia inferiore ad Euro 100.000,00.

**Operazioni con Parti Correlate Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* ossia concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Piquadro sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

**Parti Correlate:** in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al Regolamento CONSOB, un soggetto è qualificato come parte correlata alla Società se:

- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo con la Società;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il Controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una Società Collegata con la Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole, o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le definizioni di "Controllo e Controllo Congiunto", "Influenza Notevole", "Dirigenti con Responsabilità Strategiche", "Stretti Familiari", "Società Controllata", "Società Collegata" e "Joint Venture" sono le medesime contenute nell'Allegato 1 al Regolamento CONSOB.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

**Società di Minori Dimensioni:** indica le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino Euro 500.000.000,00. Le Società di Minori Dimensioni non possono più qualificarsi come tali nel caso in cui, per 2 esercizi consecutivi, anche uno solo dei suddetti parametri non sia soddisfatto.

**Statuto:** lo statuto della Società.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52”.

## 2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### 2.1 Verifiche preliminari

Preliminarmente rispetto al compimento di qualsiasi operazione da parte di Piquadro (anche per il tramite di Società Controllate), la Direzione dovrà verificare se l'operazione possa essere considerata un'Operazione con Parti Correlate Rilevante, in considerazione, tra l'altro: (i) degli Indici di Rilevanza; (ii) della soglia di esiguità prevista per le Operazioni con Parti Correlate Esiguite; e (iii) delle altre esenzioni di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Ai fini del presente Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti si dividono come nel seguito previsto.

#### A. Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB ed in particolare:

- (1) le Operazioni con Parti Correlate per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%;
- (2) le Operazioni con Parti Correlate (indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia quantitativa) rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, abbia stabilito di applicare la procedura stabilita all'articolo 3 che segue. Il Consiglio di Amministrazione delibera ai sensi del presente punto (2) anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

#### B. Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza si intendono tutte le Operazioni con Parti Correlate che non possano essere definite come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, salvo che non possano essere definite Operazioni con Parti Correlate Esiguite.2.2 Cumulo di operazioni

In caso di più Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento CONSOB, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'Indice o degli Indici di Rilevanza ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni con Parti Correlate tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB siano individuate come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza secondo gli Indici di Rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

### 3. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

#### 3.1 Procedura per Operazioni con Parti Correlate Rilevanti

Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel presente paragrafo 3.1 o nel successivo paragrafo 3.2, alle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti si applica la procedura di seguito illustrata.

- (a) L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi gestori da esso eventualmente delegati (i "**Soggetti Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica operazione sulla base delle attribuzioni loro conferite in sede di delibera consiliare di nomina di ciascun Soggetto Delegato.
- (b) I Soggetti Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del punto (a) che precede.
- (c) In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti sono approvate previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo Interno. Il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 15.000 per ciascuna operazione.
- (d) Il parere del Comitato per il Controllo Interno deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del relativo Soggetto Delegato. I componenti del Comitato per il Controllo Interno si riuniscono in sede collegiale al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni e di esprimere un parere condiviso dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato per il Controllo Interno esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione.
- (e) Almeno 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione, i soggetti e/o organi gestori coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria forniscono all'organo competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate Rilevante (sia esso il Consiglio di Amministrazione o un Soggetto Delegato) e al Comitato per il Controllo Interno informazioni che siano le più complete ed adeguate possibile in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le

informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la sua realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti, nonché agli eventuali rischi per la Società e/o il Gruppo Piquadro. Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Parti Correlate Rilevanti in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria. Le informazioni e la documentazione acquisite successivamente al suddetto termine di 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione sono fornite ai predetti organi non appena possibile e comunque entro 1 giorno dalla loro acquisizione.

- (f) I Soggetti Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione di tali operazioni, al Consiglio di Amministrazione (nel caso di operazioni compiute da Soggetti Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato per il Controllo Interno.
- (g) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Soggetto Delegato (ove applicabile) inerenti l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società e il Gruppo Piquadro. In caso di Operazioni con Parti Correlate Ordinarie, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- (h) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, la Società predispose (ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB. Il parere del Comitato per il Controllo Interno è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- (i) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, qualora il Comitato per il Controllo Interno abbia rilasciato un parere negativo, Piquadro (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato per il Controllo Interno è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- (l) Qualora uno o più membri del Comitato per il Controllo Interno risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate Rilevante, il parere di cui alla lettera (c) che precede è reso da ciascuno degli Amministratori Indipendenti non correlati in carica al momento dell'operazione. Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate Rilevante, alcun Amministratore Indipendente e non correlato, il parere di cui alla lettera (c) che precede sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché i componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri

sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.1.

### 3.2 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza siano di competenza dell'Assemblea dei soci (quali, ad esempio, fusioni o scissioni) o debbano essere da quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e/o nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura qui di seguito illustrata.

- (a) La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse sono concluse.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e non correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è redatto – *mutatis mutandis* – in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.1(d) che precede. Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società.
- (c) Gli Amministratori Indipendenti partecipano alla fase delle trattative e/o alla fase istruttoria relative alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria. A tal fine, in aggiunta alle previsioni applicabili in virtù del rinvio contenuto nel punto (d) che segue, nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali e/o quella istruttoria, il Soggetto Delegato coinvolto nelle trattative e/o nell'istruttoria, o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa gli Amministratori Indipendenti della trattativa/istruttoria avviata e fornisce allo stesso tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso. Durante la fase delle trattative e/o la fase istruttoria, gli Amministratori Indipendenti devono essere costantemente e prontamente aggiornati per iscritto in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali della relativa operazione.
- (d) Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nei punti (d), (e), (f) e (g) del paragrafo 3.1 che precede.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario gli Amministratori Indipendenti, a condizione che il compimento delle stesse sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), codice civile dall'Assemblea ordinaria di Piquadro. Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di 'whitewash'), la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:
  - (1) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto; e



- (2) qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

Ai fini del presente punto, la qualità e l'identificazione in sede di Assemblea di ciascun socio correlato o non correlato è effettuata e dichiarata dal presidente dell'Assemblea, in apertura della stessa, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

- (f) In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse da Piquadro o da sue Società Controllate, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate da una qualsiasi Società Controllata, la Direzione di tale società controllata dovrà fornire tempestivamente a Piquadro le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento.

Piquadro predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Piquadro stessa, Operazioni con Parti Correlate Omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza.

- (g) Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Se le informazioni di cui al presente punto (g) sono pubblicate in documenti separati, la Società può includere le stesse mediante riferimento alle informazioni già pubblicate.
- (h) Nel caso in cui non vi sia, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, alcun Amministratore Indipendente e/o non correlato, il parere di cui alla lettera (b) che precede sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché i componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti previsioni del presente paragrafo 3.2.

### 3.3 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere da quest'ultima autorizzate, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e/o nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura menzionata al paragrafo 3.1 che precede.

### 3.4 Procedure per Operazioni con Parti Correlate effettuate da Società Controllate

Nel caso in cui Piquadro esamini o approvi preventivamente operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, con Parti Correlate di Piquadro, saranno applicabili – in

quanto compatibili – le previsioni contenute nel paragrafo 3.1 che precede, fermo restando che, anche con riferimento alle operazioni di cui al presente paragrafo 3.4, Piquadro adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB. Inoltre, nel caso in cui l'operazione posta in essere dalla Società Controllata risulti essere una Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, essa sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Piquadro, che delibererà previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo Interno redatto in conformità del paragrafo 3.1, punto (d), che precede.

### 3.5 Procedure applicabili nel caso in cui la Società non venga più considerata una Società di Minori Dimensioni

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato da Piquadro dovesse risultare che la Società non possa più essere considerata una Società di Minori Dimensioni, negli esercizi successivi, Piquadro applicherà, a tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (e non solo alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare), la procedura prevista al paragrafo 3.2 che precede.

## 4. CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

### 4.1 Casi di esclusione

Le procedure previste nell'articolo 3 che precede non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, codice civile;
- (b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile e dell'articolo 24 dello Statuto;
- (c) alle Operazioni con Parti Correlate Esigee.

Inoltre, sono integralmente esclusi dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB (come nel seguito meglio specificato):

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle previste al paragrafo che precede) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - (1) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (2) nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
  - (3) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (4) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (iii) le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie.

In ogni caso, ove le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie possano qualificarsi come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, Piquadro adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (1) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esenzione, entro sette 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
  - (2) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al punto (iii) del presente paragrafo 4.1.
- (iv) le Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) da Piquadro, nonché le Operazioni con Parti Correlate con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi - qualificati come significativi ai sensi di quanto nel seguito previsto - di altre Parti Correlate della Società.

Si precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e Società Controllate e/o Collegate non dà luogo di per sé all'insorgenza di interessi significativi.

Ai fini dell'esenzione di cui al presente punto (iv), si considerano significativi:

- (1) gli interessi inerenti beni o attività dichiarati di rilevanza strategica per la Società, in virtù di espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualunque sia il valore economico individuabile nell'Operazione con Parti Correlate;
- (2) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate del Gruppo Piquadro con le quali l'operazione è posta in essere;
- (3) gli interessi del soggetto che controlla Piquadro, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, Controllata da, o Collegata a, Piquadro, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Piquadro;
- (4) gli interessi del soggetto controllante di Piquadro e/o di amministratori esecutivi di Piquadro per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di esiguità;
- (5) tutti gli interessi di Parti Correlate definiti come significativi da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

#### 4.2 Obblighi di trasparenza

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, nelle ipotesi previste alle lettere da (i) a (iv) dell'articolo 4.1 che precede, la Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornirà informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

## 5. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione a Operazioni con Parti Correlate inerenti accordi di distribuzione commerciale o aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (le Operazioni con Parti Correlate rientranti in ciascuna delle suddette categorie, congiuntamente, le “**Operazioni con Parti Correlate Omogenee**”), poste in essere con le Parti Correlate di cui alla lettera (a) punti (i) e (ii) della relativa definizione (le “**Parti Correlate Specificate**”), secondo quanto di seguito stabilito.

- (a) Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo, una serie di Operazioni con Parti Correlate Omogenee con alcuna delle Parti Correlate Specificate, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le Operazioni con Parti Correlate Omogenee con le medesime Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera-quadro. La delibera-quadro deve specificare il prevedibile ammontare massimo (l’“**Ammontare Massimo**”) delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della delibera-quadro e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni con Parti Correlate Omogenee.
- (b) Il Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione di una delibera-quadro deve innanzitutto individuare l'Ammontare Massimo.
- (c) Nel caso in cui l'Ammontare Massimo qualifichi le operazioni come Operazioni con Parti Correlate Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 3.1 del presente Regolamento.
- (d) Nel caso in cui la Società non possa più essere considerata una Società di Minori Dimensioni, e l'Ammontare Massimo qualifichi le operazioni come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società (i) approva la delibera-quadro secondo la procedura indicata all'articolo 3.2 del presente Regolamento e (ii) pubblica un (unico) documento informativo ai sensi dell'articolo 3.2 (f).
- (e) Alle singole Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicano le procedure previste all'articolo 3 del presente Regolamento.
- (f) Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Omogenee oggetto di una delibera-quadro provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

## 6. COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PREVISTE DALL'ART. 154-BIS DEL TUF

In occasione dell'informativa di cui al paragrafo 3.1, punto (f), che precede – anche in quanto applicabile in virtù del rinvio contenuto nel paragrafo 3.2, punto (d) – gli organi ivi indicati forniscono le medesime informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

## **7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI**

### **7.1 Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate**

Tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e, comunque, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale della Società, tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, TUF, e, in particolare, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società del Gruppo Piquadro e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) Controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono Controllati, o sono con essa sottoposti a comune Controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima,

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Per l'attuazione del presente Regolamento, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro.

### **7.2 Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza calcolate sulla base degli Indici di Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2010 ha conferito all'amministratore esecutivo Roberto Trotta i poteri necessari per aggiornare ed integrare il presente Regolamento in considerazione dell'operatività della Società e delle altre società del Gruppo Piquadro, dell'esperienza maturata nella loro applicazione, della *best practice* e di eventuali novità legislative o regolamentari.